



## COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Via Albenga n. 46 – 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)  
 Tel.: +39 (0) 182 58.29.13 / 58.22.41 – Fax +39 (0) 182 58.25.14  
 Web: [www.villanovadalbenga.com](http://www.villanovadalbenga.com)  
 E-mail: [villanovadalbenga@legalmail.it](mailto:villanovadalbenga@legalmail.it) - [protocollo@comunevillanovadalbenga.it](mailto:protocollo@comunevillanovadalbenga.it)  
 P.IVA – C.F.: 00297750093

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

#### OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addi ventiquattro del mese di maggio alle ore venti e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BALESTRA Pietro - Presidente</b>	Presidente	X	
<b>CHA Paolo - Vice Sindaco</b>	Vice Sindaco	X	
<b>SCRIGNA Franco - Consigliere</b>	Consigliere		X
<b>MARCHIANO Alessandro - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>PELLEGRINO Gaia - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>MORBELLI Filippo - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>GROSSI Tamara - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>BRAGHIN Marco - Consigliere</b>	Consigliere		X
<b>STALLA Daniele - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>PANIZZA Mariangela - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>FERA Martina - Consigliere</b>	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale RAMOINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALESTRA Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
  - **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
  - **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene*
-

*ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 in data 29 Settembre 2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 27 Dicembre 2018, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

○ “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);

○ “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);

○ “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”,

- Deliberazione n. 57/2020/rif;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 24 Marzo 2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I – livello qualitativo minimo (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Vista la proposta di Piano Finanziario 2022-2025 relativa al Comune di Villanova d’Albenga, trasmessa in data 26 Marzo 2022 ed elaborata da EcoSeib Srl. – gestore del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani – in conformità all’art. 27 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

Rilevato che per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate

di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/D/RIF/ è stata applicata una detrazione al fine di allineare il PEF all'importo contrattuale ritenuto dall'appaltatore remunerativo e che allo stesso la suddetta riduzione è stata comunicata con PEC prot. 3.629 del 28 Aprile 2022:

- Preso atto che - ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA - il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 01 del 29 Aprile 2022, il Comune di Villanova d'Albenga, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

*Richiamate le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;*

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative

al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2022-2025 relativamente al Comune di Villanova d'Albenga è complessivamente pari ad € 419.632,23 ;

**Evidenziato che** l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati in quanto i costi standard non tengono conto delle oscillazioni nella quantità e qualità dei rifiuti prodotti durante l'anno a seguito dei flussi turistici che determinano una gestione non omogenea durante l'arco dell'anno e – conseguentemente – un incremento di costo;

Visto Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle eventuali agevolazioni da applicare;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni (il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI) a favore delle utenze domestiche:

Descrizione della riduzione	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
Abitazioni occupate da persone disabili	30%	30%
Compostaggio utenze domestiche	10%	-----
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni (il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI) a favore delle utenze non domestiche:

Descrizione della riduzione	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
Locali diversi da abitazioni ad uso stagionale/discontinuo	30%	-----
Compostaggio utenze non domestiche	10%	-----
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----
Esenzione 100% uscita dal Servizio Pubblico	100%	-----

Richiamato il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 01 del 29 Aprile 2022, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dal Comune di Villanova d'Albenga, dallo stesso emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 444.639,00, *così ripartiti:*

*COSTI FISSI* € 164.801,00

*COSTI VARIABILI* € 279.838,00

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella seguente misura:
  - 0,57 % a carico delle utenze domestiche;
  - 0,43% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 in data 28 Luglio 2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo cd. normalizzato presuntivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui alla **Tabella A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B)** relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*”
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.



Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

- a)** richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2022**, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale, così come validato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 01 del 29 Aprile 2022, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b)** di quantificare in € 444.639,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- d)** di stabilire, ai sensi del vigente Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI:

#### Utenze domestiche

Descrizione della riduzione	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
Abitazioni occupate da persone disabili	30%	30%
Compostaggio utenze domestiche	10%	-----
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----

#### Utenze NON domestiche

Descrizione della riduzione	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

Locali diversi da abitazioni ad uso stagionale/discontinuo	30%	-----
Compostaggio utenze non domestiche	10%	-----
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----
Esenzione 100% uscita dal Servizio Pubblico	100%	-----

f) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022<

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**UTENZE DOMESTICHE  
QUOTA FISSA/VARIABILE**

COEFFICIENTE Ka DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	
N° componenti	ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6	1,30

<5000 ab N

Ka
0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

COEFFICIENTE Kb PROPORZIONALE ALLA PRODUTTIVITA' IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE			
N° componenti	min	massimo	medio
1	0,60	1,00	0,80
2	1,40	1,80	1,60
3	1,80	2,30	2,00
4	2,20	3,00	2,60
5	2,90	3,60	3,20
6	3,40	4,10	3,70

Kb
scelto
0,60
1,40
1,80
2,60
3,25
3,75

**TARIFE UTENZE DOMESTICHE**

**LISTINO UTENZE DOMESTICHE**

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

$$Td(n,S) = TFd(n)*S+TVd(n)$$

Categoria	N° componenti nucleo familiare	Coefficiente moltiplicativo TFd	TVd(n,s)	
		€/mq	€	
1	RESIDENTI 1 COMPONENTE	1	0,43306	35,16
2	RESIDENTI 2 COMPONENTI	2	0,50523	82,04
3	RESIDENTI 3 COMPONENTI	3	0,55679	105,48
4	RESIDENTI 4 COMPONENTI	4	0,59803	152,36
5	RESIDENTI 5 COMPONENTI	5	0,63927	190,45
6	RESIDENTI 6 COMPONENTI E PIU	6	0,67021	219,75
7	NON RESIDENTE	4	0,59803	152,36
8	PERTINENZA	1	0,43306	0,00





**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**  
**(METODO NORMALIZZATO)**

**LISTINO UTENZE NON DOMESTICHE**

TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

$$TNd(n,S) = TFap(n) * S + TVap(n) * S$$

Categoria	Coefficiente moltiplicativo TFap	Coefficiente moltiplicativo TVap
	€/mq	€/mq
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE	0,40745	0,74131
2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,63914	1,15609
3 STABILIMENTI BALNEARI	0,50332	0,91781
4 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	0,34354	0,62658
5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,06256	1,92917
6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,72702	1,32200
7 CASE DI CURA E RIPOSO	0,79892	1,44555
8 UFFICI, AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,90278	1,64147
9 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,46337	0,84368
10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA	0,88680	1,60970
11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO	1,21436	2,19745
12 ATTIVITA ARTIGINALI TIPO BOTTEGHE	0,83088	1,50027
13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92675	1,67324
14 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI	0,72702	1,32377
15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,87082	1,57440
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	3,86677	7,00184
17 BAR, CAFFE, PASTICCERIE	2,90806	5,26329
18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA	1,90143	3,45061
19 PLURILICENZE ALIMENTARI	2,08518	3,77891
20 ORTOFRUTTA, PECHERIE, FIORI E PIANTE	4,84145	8,77568
21 DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,31023	2,37395
22 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,70305	1,27258
23 IMPIANTI SPORTIVI	0,47935	0,86486

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to : BALESTRA Pietro

**IL SEGRETARIO**

F.to : RAMOINO Dott.ssa Roberta

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Villanova d'Albenga, li 24/05/2022

F.to: Dott. Siffredi Andrea

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Villanova d'Albenga, li 24/05/2022

F.to: Dott. Siffredi Andrea

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Villanova d'Albenga, li 07.06.2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.toRAMOINO Dott.ssa Roberta

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova d'Albenga, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: RAMOINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 07/06/2022

Il Segretario Comunale  
RAMOINO Dott.ssa Roberta

---